



**ACCORDO STATO-REGIONI DEL 17 APRILE 2025
FINALIZZATO ALLA INDIVIDUAZIONE DELLA DURATA E
DEI CONTENUTI MINIMI DEI PERCORSI FORMATIVI IN
MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA, DI CUI AL D.LGS 81/08**




L' Accordo sostituisce i precedenti accordi su durata e contenuti minimi dei percorsi formativi in materia di salute e sicurezza:

- Accordi del 21 dicembre 2011;
- Accordo del 22 febbraio 2012;
- Accordo del 25 luglio 2012;
- Accordo del 7 luglio 2016

$$X_{1/2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$



$$X^2 + pX + q = 0$$



$$X_{1/2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$$




$$X = 6 - 2y$$

$$X + a = b$$

$$f(x) = \tan x$$

$$f(x) = \sin x$$

A close-up photograph of the equation $E=mc^2$ written in white chalk on a dark, textured blackboard. The chalk is slightly blurred, giving it a hand-drawn appearance. The background of the entire slide is a dark blue with faint, light blue circular patterns and dashed lines, suggesting a technical or scientific theme.

I corsi di formazione e i corsi di aggiornamento in materia di salute e sicurezza possono essere organizzati solo dai soggetti formatori "istituzionali", "accreditati" o da altri soggetti tra cui l'INFN non è incluso.

Tuttavia i datori di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione ex art. 37, comma 2, del D.Lgs. 81/2008 nei confronti dei propri lavoratori, preposti e dirigenti, a condizione che venga rispettato quanto previsto nell' Accordo.

IL SOGGETTO FORMATORE DEVE:

- a) predisporre il progetto formativo secondo quanto previsto nell'Accordo (Parte IV, punto 2.6);
- b) ammettere un numero massimo di partecipanti ad ogni corso, nel limite di **30 discenti**, non più 35 come previsto precedentemente;
- c) attenersi per le attività formative pratiche al rapporto docente/discente non superiore di **1 a 6** (**almeno 1 docente ogni 6 discenti**);
- d) tenere il registro di presenza dei partecipanti in formato cartaceo o in formato elettronico;
- e) verificare, ai fini dell'ammissione alla verifica finale dell'apprendimento, la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste per i corsi di formazione e di abilitazione nonché per i corsi di aggiornamento;
- f) predisporre il verbale della verifica finale;
- g) predisporre l'attestato di formazione.

I VERBALI DELLE VERIFICHE FINALI DEVONO CONTENERE I SEGUENTI ELEMENTI MINIMI:

- **dati identificativi del soggetto formatore o del soggetto che eroga il corso;**
- **dati del corso (tipologia e durata del modulo /dei moduli);**
- **elenco degli ammessi alla verifica e relativo esito;**
- **luogo e data della verifica finale;**
- **sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo;**
- **esiti documentati dei risultati. Qualora la verifica finale consista in un colloquio, il verbale dovrà riportare gli argomenti trattati.**

DEVE ESSERE RILASCIATO UN ATTESTATO CONTENENTE I SEGUENTI ELEMENTI MINIMI:

- a) denominazione del soggetto formatore;**
- b) dati anagrafici del partecipante al corso (nome, cognome, codice fiscale);**
- c) tipologia di corso con riferimento normativo e durata;**
- d) modalità di erogazione del corso;**
- e) firma del legale rappresentante del soggetto formatore o suoi incaricati preferibilmente in formato digitale;**
- f) data e luogo.**

FASCICOLO DEL CORSO

TALE DOCUMENTAZIONE DEVE ESSERE CONSERVATA, PRESSO IL SOGGETTO FORMATORE, PER ALMENO 10 ANNI E DEVE CONTENERE:

- dati anagrafici dei partecipanti;
- registro presenze dei partecipanti con firme;
- elenco dei docenti con firme (i docenti devono essere in possesso dei requisiti contenuti nel D.M. 3 marzo 2016);
- progetto formativo e programma del corso;
- verbale di verifica finale .

CORSI PER LAVORATORI

- **Formazione Generale** (non inferiore a 4 ore) che rappresenta credito permanente e può essere erogato anche in modalità e-learning oltre che in presenza o in videoconferenza sincrona.
- **Formazione Specifica** riferita ai rischi individuati sulla base della valutazione del rischio con durata minima riferita al codice ATECO (2007) di appartenenza (per l'INFN la durata minima è di 4 ore ma contenuti e durata sono in realtà subordinati all'esito della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro).

La formazione specifica deve essere erogata in presenza o in videoconferenza sincrona.

Rimane possibile, per i lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, frequentare i corsi individuati per il rischio basso anche in modalità e-learning.

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:

- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.

L'**aggiornamento** deve essere effettuato ogni qualvolta intervengono elementi modificativi in termini di esiti della valutazione dei rischi ovvero quando le risultanze delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa ne evidenzino la necessità e comunque con una **periodicità quinquennale di durata minima di 6 ore** a decorrere dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

L'Aggiornamento è erogabile anche in modalità e-learning oltre che in presenza o in videoconferenza sincrona.

CORSI PER PREPOSTI

Al corso è possibile accedere solo dopo aver frequentato il corso per lavoratori ma la durata minima del corso aggiuntivo è di **12 ore** (non più di 8 ore)

Il corso può essere erogato solo in presenza o in videoconferenza **sincrona**

L'**aggiornamento** deve essere effettuato con cadenza biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi, con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro, erogabile solo in presenza o in videoconferenza sincrona.

CORSI PER DIRIGENTI

Il corso ha una durata minima non più di 16 ma di **12 ore**.

Il corso può essere erogato anche in modalità e-learning oltre che in presenza o in videoconferenza sincrona.

L'**aggiornamento** deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, erogabile nelle stesse modalità del corso dirigente.

BREVE ANNOTAZIONE

Art. 2 comma 1 del D.Lgs 81/08

«**dirigente**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa

«**preposto**»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

[Circolare individuazione Dirigenti e Preposti del 6 giugno 2023 e procedura di indirizzo 2013](#)

CORSI PER DATORI DI LAVORO

Durata minima di **16 ore**.

Il corso si compone di un modulo giuridico normativo finalizzato ad acquisire conoscenze e competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro, far conoscere gli obblighi, le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale, illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza.

Un secondo modulo è invece orientato ad acquisire competenze utili per l'organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale e a illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un'efficace interazione e relazione.

Il Corso può essere erogato anche in modalità e-learning oltre che in presenza o in videoconferenza sincrona.

L'**aggiornamento** deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, erogabile nelle stesse modalità del corso per datore di lavoro

NUOVI CORSI PRECEDENTEMENTE NON NORMATI

Corso per lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati (DPR n. 177/2011).

Il corso ha durata minima di **12 ore** (4 ore per il modulo giuridico-tecnico, fruibile anche in videoconferenza sincrona oltre che in presenza e 8 ore per la parte pratica, solo in presenza) e i contenuti indicati al punto 7 dell'Accordo. I docenti, oltre ad essere in possesso dei requisiti contenuti nel D.M. 3 marzo 2016, devono avere una documentata esperienza professionale, almeno triennale, nel settore dei lavori in ambiente confinato o sospetto di inquinamento.

L'**aggiornamento** deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica, erogabile solo in presenza.

Corso per l'abilitazione degli operatori per le attrezzature di cui all'articolo 73, comma 5, del D.Lgs n. 81/2008

Oltre ai già noti corsi tra cui quelli per lavoratori addetti alla conduzione di piattaforme di lavoro mobili elevabili (PLE) o alla conduzione di carrelli elevatori semoventi con conducente a bordo che vengono dettagliati nei contenuti e nella durata, viene introdotto il **corso di formazione teorico-pratico per lavoratori addetti alla conduzione di carriponte**. Il corso si articola in modulo teorico-tecnico di almeno **4 ore**, fruibile anche in videoconferenza sincrona oltre che in presenza, e una parte pratica di **6 ore**, solo in presenza, distinguendo tra comando pensile/radiocomando e comando in cabina. L'abilitazione per tutte le tipologie comporta un modulo pratico di **7 ore**.

L'**aggiornamento** per rinnovare l'abilitazione deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 4 ore relative alla parte pratica, erogabile solo in presenza.

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

I corsi in **videoconferenza sincrona** (VCS) devono essere organizzati secondo i requisiti riportati al punto 3.2 della Parte IV dell'Accordo.

La videoconferenza sincrona è equiparata alla presenza fisica, fatta eccezione per i moduli didattici che prevedono un addestramento o una prova pratica ma vanno rispettate tutte le indicazioni riportate nell'Accordo e che riguardano: i requisiti di carattere organizzativo e gestionale (analisi dei fabbisogni formativi e progettazione, erogazione, monitoraggio e valutazione, riesame e misure di miglioramento); i requisiti relativi alle risorse professionali e ai profili di competenze (responsabile dei progetti formativi, docente, **tutor d'aula virtuale**, esperto nella gestione della piattaforma multimediale); i requisiti tecnologici e funzionali della piattaforma. Inoltre l'accordo descrive dettagliatamente le modalità operative per la gestione della didattica in videoconferenza sincrona (le informazioni preliminari per i discenti, le iscrizioni, le modalità di accesso protetto, la verifica delle presenze, la gestione delle verifiche intermedie e finali delle esercitazioni).

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

Anche i datori di lavoro potranno organizzare i **corsi in modalità e-learning** (laddove tale modalità di erogazione dei corsi sia ammessa), in tal caso andranno applicati i requisiti, le modalità e le procedure operative indicate al punto 3.3 della Parte IV.

La **modalità mista** cioè, l'erogazione di percorsi di formazione che alternano momenti di formazione a distanza (sincrona o asincrona), con momenti di formazione in presenza fisica, è ammessa con le modalità stabilite dal punto 3.4 della Parte IV dell'Accordo

INDICAZIONI METODOLOGICHE PER LA PROGETTAZIONE, EROGAZIONE E MONITORAGGIO DEI CORSI

Le **modalità e i criteri di verifica degli apprendimenti** dei corsi di formazione e di aggiornamento dovranno essere conformi al punto 6.3 della Parte IV dell'Accordo.

I corsi indirizzati a lavoratori, preposti, dirigenti e datori di lavoro la modalità di verifica finale può avvenire tramite **colloquio o test**.

Nel caso dell'utilizzo di test, somministrabili anche in itinere, dovranno essere composti da un totale minimo di 30 domande ciascuna (10 nel caso di aggiornamento) con almeno tre risposte alternative (esito positivo dato dalla risposta corretta ad almeno il 70% delle domande). Per i lavoratori che operano in ambiente confinato e di sospetto di inquinamento e per i lavoratori che utilizzano attrezzature di lavoro la verifica finale è da eseguire come riportato nei punti 7 e 8, Parte II dell'Accordo.

VERIFICA DELL'EFFICACIA DELLA FORMAZIONE

Altra novità importante è che il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve, anche verificarne l'efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.

Al fine di verificare l'efficacia dell'attività formativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP, può utilizzare una delle seguenti modalità:

1. Analisi infortunistica aziendale.
2. Questionari da somministrare al personale.
3. Check list di valutazione.

Nell'ambito della **riunione periodica** deve essere verificato il raggiungimento dei risultati attesi e rilevata l'efficacia formativa attraverso gli indicatori, i criteri e gli strumenti stabiliti in sede di progettazione.

DISPOSIZIONI FINALI

In fase di prima applicazione e comunque non oltre **dodici mesi** dall'entrata in vigore dell'Accordo, possono essere avviati i corsi secondo quanto previsto dagli Accordi Stato-Regioni abrogati nonché dell'allegato XIV del d.lgs. n. 81/2008 vigente prima dell'entrata in vigore dell'Accordo in oggetto.

I **datori di lavoro** sono tenuti a frequentare il corso di formazione in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di **24 mesi** dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Per i lavoratori, i preposti e i dirigenti, sono fatti salvi i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per i quali è riconosciuto credito formativo totale.

L'obbligo di **aggiornamento per il preposto**, per il quale il corso di formazione o aggiornamento sia stato erogato da più di 2 anni dalla data di entrata in vigore dell'Accordo, dovrà essere ottemperato entro **12 mesi** dalla data di entrata in vigore dell'Accordo stesso.

DISPOSIZIONI FINALI

Il corso di formazione per i **lavoratori che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati** deve essere frequentato in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di **12 mesi** dall'entrata in vigore dell'Accordo.

I corsi di formazione già erogati, i cui contenuti siano conformi a quanto previsto dall'Accordo, sono riconosciuti. Il relativo aggiornamento parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

Sono riconosciuti i percorsi formativi effettuati in vigore dell'accordo Stato-Regioni del 22 febbraio 2012 per le attrezzature ancorché ricomprese nell'Accordo in oggetto.

I corsi di formazione non precedentemente previsti come ad esempio per **lavoratori addetti alla conduzione di carriponte**, devono essere frequentati in modo che gli stessi vengano conclusi entro e non oltre il termine di **12 mesi** dall'entrata in vigore dell'Accordo. I corsi di formazione, già erogati, i cui contenuti siano conformi a quanto previsto nell'Accordo, sono riconosciuti. L'aggiornamento dei suddetti corsi parte dalla data di fine corso riportata nell'attestato.

RICHIESTA MODIFICA CONTRATTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA

Nel 2023 è stato assegnato ad Aifos Service il servizio per la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro per il personale INFN. L'affidamento è stato assegnato per un importo di **209.386,70 €** e avrebbe dovuto coprire il fabbisogno di 3 anni (fino all'aprile 2026).

Le necessità formative introdotte dal nuovo Accordo porteranno nei prossimi 12 mesi ad una elevata richiesta di nuovi corsi che devono necessariamente essere organizzati rapidamente perché la formazione del lavoratore deve avvenire prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

Quanto riportato rientra tra le motivazioni per le quali il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il **50 per cento** del valore del contratto iniziale. Infatti il D.Lgs. 36/23 prevede all'art. 106 (Modifica di contratti durante il periodo di efficacia) che l'aumento possa essere attuato se "la modifica non altera la natura generale del contratto ed è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti."

Come Servizio SSA, in accordo con il RUP ing. Bonanno, chiedo una modifica del contratto fino ad un massimo di **104.693,35 €** e contestualmente avviamo quanto prima la nuova gara per l'affidamento già inserita nel Piano Triennale.